N. 00348/2012 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2011, proposto da: Anna Maria Monteverdi, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bassani e Mara Boffa, con domicilio eletto presso Mario Bassani in Milano, piazza Borromeo n. 12;

contro

Universita' degli Studi di Milano, Commissione Giudicatrice, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1; Camilla Neve Simona Guaita, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Abruzzese e Claudia Laterza, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbruzzese in Milano, via Dante n. 7;

per l'annullamento

degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università degli Studi di Milano per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare "L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo" ed in particolare del decreto n. 4483 del 15 novembre 2010; dei verbali della Commissione giudicatrice, dei relativi allegati e della relazione finale; di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso il provvedimento di nomina della dott.ssa Camilla Neve Simona Guaita a svolgere l'impegno didattico come ricercatore, nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli Studi di Milano, del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Camilla Neve Simona Guaita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa indetta con d.r. n. 4059 del 16 dicembre 2009 dall'Università degli Studi di

Milano per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Disciplina dello Spettacolo - presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, conclusasi con la nomina a vincitrice del concorso della controinteressata dott.ssa Guaita.

Con il presente ricorso si duole dell'illegittimità di tale nomina, sia in relazione a violazioni procedurali riscontrate, che dell'erroneo giudizio formulato dalla commissione giudicatrice, che avrebbe omesso del tutto la considerazione dei rilevanti titoli posseduti dalla ricorrente, una dei massimi esperti nella disciplina del teatro multimediale e del 900 – che rientra nell'ambito del settore scientifico-disciplinare messo a concorso - .

In particolare la ricorrente, a sostegno del proprio gravame, deduce i seguenti motivi di diritto:

Violazione dell'art. 1 del d.l. 10 novembre 2008, n. 180 e della lex specialis di concorso (in relazione all'art. 12 del bando), essendo mancati del tutto sia la valutazione della commissione sulla discussione pubblica dei titoli da parte dei candidati che il giudizio complessivo finale sulla valutazione dei titoli stessi, elementi imprescindibili della valutazione medesima, che ne risulterebbe in radice viziata;

Violazione dell'art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, degli artt. 1, 2 e 3 del d.M. 28 luglio 2009, del d.M. 4 ottobre 2000, all. B, degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle norme del bando di

concorso (artt. 10 e 11), dei generali principi di buon andamento ed imparzialità, dei criteri di valutazione comparativa elaborati dalla commissione, difetto ed illogicità della motivazione, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, travisamento dei presupposti di fatto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei presupposti valutativi:

In particolare, la commissione avrebbe ritenuto la notevole specializzazione della ricorrente nel teatro del 900, ricompreso nel settore disciplinare della materia per cui è stato indetto il concorso, come elemento negativo invece che come fattore premiante, che presuppone una rilevante preparazione nella materia generale; avrebbe omesso la valutazione dei titoli relativi all'attività didattica dei candidati; avrebbe omesso di considerare la rilevanza e la diffusione delle pubblicazioni dei candidati; avrebbe omesso, inoltre, di considerare rilevanti titoli posseduti dalla ricorrente.

Si sono costituite le amministrazioni intimate e la controinteressata, che hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito, eccependo in ogni caso l'insindacabilità del giudizio valutativo operato dalla commissione giudicatrice perché non viziato da illogicità o contraddittorietà. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stati impugnati esclusivamente atti dell'Università.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 20 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal Ministero intimato, che sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'oggetto dell'impugnazione attiene solo ad atti dell'Università degli Studi di Milano.

Tale eccezione merita accoglimento. Il Ministero, infatti, non può in alcun modo essere considerato parte resistente nel presente giudizio, non avendo posto in essere atti relativi alla procedura di valutazione oggetto della presente impugnazione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

E', innanzitutto, da accogliere il primo motivo di diritto, con il quale si deduce la violazione della disciplina vigente e della lex specialis di concorso in relazione alla mancata valutazione della discussione dei titoli da parte della commissione giudicatrice, nonché alla mancanza del giudizio complessivo finale sulla valutazione dei titoli stessi.

Dall'esame della documentazione versata in atti ed in particolare dei verbali delle sedute di concorso non risulta che tale valutazione sia avvenuta e che tale giudizio sia stato formulato.

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1: "Nelle procedure di valutazione

reclutamento comparativa il dei per ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente la con commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ...". L'art. 12 del bando della specifica procedura concorsuale prescriveva, inoltre che: "Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, la procedura prevede l'illustrazione e la discussione da parte del candidato dei propri titoli davanti alla commissione Sui titoli e sulle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché sulla illustrazione e discussione da parte del candidato dei propri titoli, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale, nonché il giudizio complessivo finale".

Alla luce di tale specifica disciplina di legge e di gara, alla quale l'amministrazione si è autovincolata espressamente, risulta la necessità che la commissione si esprimesse, sia individualmente nella persona di ogni commissario che collegialmente, nonché con giudizio complessivo finale ed al fine della formulazione di una completa valutazione complessiva, oltre che sui titoli e sulle pubblicazioni, anche sulla discussione dei titoli effettuata dai candidati. Ciò non è avvenuto, non risultando, peraltro, avvenuto

neanche il giudizio complessivo finale sui titoli e tali omissioni inficiano irrimediabilmente la procedura concorsuale, mancando l'espressione da parte della commissione di una componente rilevante del giudizio valutativo.

Risulta, peraltro, viziato anche il giudizio valutativo espresso dalla commissione di concorso, in quanto illogico ed irragionevole, come espressamente dedotto dalla ricorrente – contrariamente a quanto affermato dalla difesa della controinteressata - e, dunque, certamente sindacabile sotto tale profilo.

Per giurisprudenza costante, infatti, la Commissione giudicatrice di un concorso esprime un giudizio tecnico discrezionale caratterizzato da profili di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Pertanto, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.

I giudizi individuali espressi dai membri della Commissione nella fattispecie all'esame delineano tutti il campo ristretto della disciplina oggetto di studio da parte della ricorrente.

In particolare, dai giudizi espressi sulla ricorrente dai commissari di

concorso risulta inequivocabilmente che la stessa sia stata penalizzata perché dedicatasi all'ambito esclusivo di competenze del teatro del novecento, ed in particolare all'analisi dei rapporti tra multimedialità e teatro, mentre dalla descrizione dello specifico settore disciplinare oggetto del concorso contenuta nel d.M. 4 ottobre 2000 risulta, invece, che tale specializzazione dovesse considerarsi come rientrante pienamente nell'ambito delle competenze contemplate.

Il settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo, infatti: "Comprende gli studi sugli aspetti teorici, storici, metodologici e organizzativi dello spettacolo, in particolare di quello teatrale, con specifica attenzione agli aspetti della drammaturgia e al ruolo della regia, della recitazione, della danza, della sceneggiatura, della scenografia e degli altri momenti della messa in scena".

Ciò risulta confermato dal fatto che la commissione giudicatrice non ha mai dubitato dell'afferenza delle competenze scientifiche della ricorrente al settore scientifico-disciplinare messo a concorso, pur ponendone in evidenza la negatività della settorializzazione.

Inoltre, è stato affermato che: "nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche si utilizza il criterio della "congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano". Pertanto, possono testualmente essere valutate non solo pubblicazioni scientifiche esattamente rientranti nel settore oggetto della procedura

concorsuale, ma anche pubblicazioni congruenti con attività interdisciplinari in cui rientra il settore oggetto del concorso" (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705).

Deve, comunque, rilevarsi che la specifica competenza sviluppata in un particolare ambito del settore disciplinare oggetto del concorso non esclude, ma presuppone, la competenza generale nell'intero settore. È evidente che l'alta specializzazione della formazione della ricorrente non poteva escludere la preparazione di base.

Come è stato osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, infatti, confermata dal giudice di appello: affetto da giudizio di inidoneità dalla irragionevolezza espresso un commissione giudicatrice in procedura di valutazione una comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, motivato con riferimento alla specializzazione troppo alta del concorrente in relazione alla materia oggetto della procedura stessa, in quanto richiedente una preparazione di base: è infatti evidente che quest'ultima non è esclusa, ma compresa nella prima" (TAR Lombardia, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1960).

Dall'esame del curriculum della ricorrente, pur emergendo una spiccata e premiata specializzazione nel teatro multimediale del novecento, risulta anche tale competenza generale nell'intero settore, come comprovato dagli studi dalla stessa effettuati (si è laureata con 110 e lode in Lettere e Filosofia ad indirizzo storico-artistico con una tesi intitolata "Storia del Teatro e dello Spettacolo", è in possesso di

un dottorato conseguito nella materia delle "Forme della rappresentazione teatrale, cinematografica, audiovideo elettronica" concluso con la tesi finale dal titolo "Teatro e tecnologia: Robert Lepage" ed è cultore della materia: "Storia del Teatro"), nonché dagli incarichi di insegnamento svolti presso l'Università di Genova nelle materie "Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo" e "Scienze dello spettacolo", e, da ultimo, dall'incarico di docenza ricevuto di recente presso l'Università di Cagliari nella disciplina della "Storia del Teatro e dello Spettacolo".

Ne consegue l'illogicità del giudizio della commissione, imperniato sulla settorialità della carriera e della produzione scientifica della ricorrente nonostante dagli atti dalla stessa prodotti risultasse evidente, altresì, la sua generale competenza nell'intero settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso.

Quanto, in particolare, alla congruenza dell'attività del candidato rispetto alle discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, la congruenza indica chiaramente che tale attività deve essere attinente al settore di disciplina, ma non pone limiti ad una alta specializzazione.

Pertanto, del tutto irragionevole appare anche sotto tale profilo la valutazione della particolare specializzazione della ricorrente come una circostanza negativa (cfr., in proposito, sempre TAR Lombardia, sez. I, n. 1960/2006).

Il giudizio risulta, inoltre, inficiato anche sotto i profili dedotti dalla

ricorrente con gli altri motivi, atteso che la commissione ha svalutato la rilevante attività, anche di insegnamento istituzionale, svolta dalla ricorrente ed i numerosi e rilevanti titoli dalla stessa posseduti, quali la partecipazione a conferenze e convegni, come si evince dall'esame del curriculum dalla stessa prodotto e dalle valutazioni che ne ha tratto, invece, la commissione, che ha omesso, persino, di menzionare le sue pubblicazioni edite su di una importante rivista scientifica on line certificata come rivista di teatro di qualità dalla Consulta dei docenti universitari di teatro (CUT).

Da tutto quanto premesso consegue l'illegittimità della procedura di valutazione in questione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Quanto all'istanza di risarcimento del danno, la stessa va respinta, atteso che la ricorrente ha omesso di allegare la prova del danno subito nelle more del presente giudizio.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), dichiara il difetto di legittimazione del Ministero dell'Università ed accoglie il ricorso in epigrafe, disponendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.

Respinge l'istanza risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2012
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)